



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

(Sezione II)

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 5556/1994 proposto da AU.PRE.MA. s.c.r.l. (che ha incorporato le originarie ricorrenti Cooperativa Edificatrice con Sezione Consumo La Previdente s.c.r.l. e AU.PRE.MA. Cooperativa edilizia a r.l.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Paganuzzi nello studio del quale è elettivamente domiciliata in Milano, via Larga n. 7;

**contro**

il Comune di Cinisello Balsamo, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

**per l'accertamento**

del diritto della ricorrente alla corresponsione degli interessi legali per la ritardata restituzione del contributo concessorio maturati dal 18 gennaio 1989 al 19 marzo 1991 e dalla domanda giudiziale al saldo;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

Non si è costituito in giudizio il Comune di Cinisello Balsamo;

VISTA la memoria prodotta dalla parte ricorrente;

VISTI gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 20 giugno 2007 il Ref. Daniele Dongiovanni;

Udito, ai preliminari, l'avv. Paganuzzi per la ricorrente;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

### **FATTO**

In data 3 marzo 1986, le originarie ricorrenti hanno stipulato una convenzione di lottizzazione con il Comune intimato avente ad oggetto la costruzione di immobili ad uso abitativo previsti dal relativo Piano attuativo.

In ragione di ciò, le cooperative interessate hanno corrisposto in via integrale il contributo concessorio previsto dall'art. 3 della legge n. 10/1977.

Successivamente, in data 18 gennaio 1989, le stesse parti hanno apportato una modifica alla predetta convenzione assoggettando i fabbricati di che trattasi al regime di edilizia convenzionata di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 10/1977 con conseguente esenzione dal costo di costruzione già integralmente versato.

Dopo vari solleciti inviati dalle originarie ricorrenti, il Comune intimato, solo in data 19 marzo 1991, ha restituito la somma di 105.052.318 di (vecchie) Lire alla Cooperativa Edificatrice con Sezione Consumo La Previdente s.c.r.l. e 55.578.137 di (vecchie) Lire alla AU.PRE.MA. Cooperativa edilizia a r.l., non comprensive degli interessi legali (dalla data, cioè, di modifica della predetta

convenzione - 18 gennaio 1989 - a quella di restituzione – 19 marzo 1991).

In ragione di ciò, le ricorrenti (ed ora AU.PRE.MA. s.c.r.l. che ha incorporato, come detto in epigrafe, la Cooperativa Edificatrice con Sezione Consumo La Previdente s.c.r.l. e AU.PRE.MA. Cooperativa edilizia a r.l.) hanno chiesto la corresponsione degli interessi legali dalla data di modifica della predetta convenzione (18 gennaio 1989) a quella in cui è avvenuta la restituzione (19 marzo 1991), pari a complessive 19.405.324 di (vecchie) Lire, e di quelli maturati ai sensi dell'art. 1283 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.

In prossimità della trattazione del merito, l'attuale ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle proprie richieste.

Alla pubblica udienza del 20 giugno 2007, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

## **DIRITTO**

1. Va preliminarmente chiarito che la presente controversia attiene agli aspetti patrimoniali (riconoscimento di interessi legali) relativi alla tardiva restituzione da parte del Comune intimato del contributo concessorio a suo tempo versato dalle originarie ricorrenti in ragione della modifica della convenzione di lottizzazione avvenuta in data 18 gennaio 1989.

Di conseguenza, in forza del disposto di cui all'art. 16 L. 28.1.1977 n. 10 (vigente al momento della proposizione del ricorso, e poi sostituito dall'art. 34 D. Lgs n. 80/1998, nella formulazione conseguente all'intervento della sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale), la cognizione spetta al G.A. in sede di

giurisdizione esclusiva, trattandosi di fattispecie attinente ad una posizione di diritto soggettivo (*cf.* *Cons. St., sez. VI, 19.6.1996 n. 953; Cons. St., sez. V, 18.1.1996 n. 53; Cons. St., sez. V, 25.9.1995 n. 1335*), con possibilità di esaminare tutti gli aspetti del rapporto intercorrente tra le parti coinvolte, ivi compreso quello della eventuale restituzione di somme corrisposte a tale titolo (*cf.* *T.A.R. Piemonte n. 691 del 22.12.1994; T.A.R. Lombardia- Milano n. 96 del 3.5.1986*).

**2.** Nel merito, osserva il Collegio che è pacifico in giurisprudenza (*cf.* *Cons. St., sez. V, n. 1207 del 30.10.1997; Cons. St., sez. V, n. 1363 del 23.11.1994; Cons. St., sez. V, n. 1145 del 31.10.1992; Cons. St., sez. V, n. 728 del 3.5.1991*) che l'obbligo di restituzione, da parte di un Comune, di contributi di concessione non dovuti (nel caso di specie, a causa della modifica alla predetta convenzione che ha assoggettato i fabbricati al regime di edilizia convenzionata di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 10/1977, con conseguente esenzione del costo di costruzione), comporta l'insorgere dell'obbligazione accessoria avente ad oggetto la corresponsione degli interessi legali sulle somme indebitamente trattenute (ma non anche la rivalutazione monetaria).

In definitiva, il Comune intimato va condannato a corrispondere, sulla somma tardivamente restituita alle originarie ricorrenti, gli interessi legali dal 18 gennaio 1989 alla data di effettivo soddisfo (19 marzo 1991).

**3.** L'attuale ricorrente chiede altresì la corresponsione degli interessi maturati, ai sensi dell'art. 1283 c.c., dalla domanda giudiziale al saldo.

Anche tale richiesta va accolta.

L'art. 1283 del codice civile prevede, invero, che *“in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”*.

Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che la citata norma ammette tale fenomeno in via eccezionale ovvero su specifica domanda del creditore la quale deve essere avanzata con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non essendo sufficiente la generica domanda di condanna al pagamento degli interessi (*Cass. civ., Sez. II, 21 febbraio 1994, n. 1655*).

I ricorrenti hanno avanzato tale richiesta, in maniera espressa, con il ricorso in esame e, pertanto, trattandosi di interessi dovuti per più di sei mesi, gli stessi, essendo scaduti, producono ulteriori interessi legali dal giorno della domanda giudiziale, coincidente con la data di deposito del gravame presso la segreteria del Tribunale (15 dicembre 1994) fino all'effettivo soddisfo.

**4.** Riepilogando rispetto a quanto sopra dedotto, l'amministrazione comunale dovrà quindi corrispondere alla ricorrente:

- gli interessi legali sulla somma tardivamente restituita alle originarie deducenti dal 18 gennaio 1989 al 19 marzo 1991 (data di corresponsione della somma capitale);
- dal 15 dicembre 1994 fino alla data di effettivo soddisfo, sugli interessi scaduti dovranno essere calcolati, ai sensi dell'art. 1283 c.c., ulteriori

interessi legali.

5. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi di cui ai punti precedenti.

6. Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.

Condanna la resistente amministrazione al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila) oltre IVA, spese generali e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 20 giugno 2007, con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio - Presidente

Daniele Dongiovanni – Referendario est.

Alessio Liberati - Referendario